

# COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° **73** del **18/11/2022**

**Oggetto:** *NUOVA INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE*

L'anno **2022** addì **18** del mese di **Novembre** alle ore **13.00** a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Nominativo	Presenti
<b>Impera Massimo</b>	<b>SI</b>
<b>Secci Paolo</b>	<b>NO</b>
<b>Impera Veronica</b>	<b>NO</b>
<b>Anedda Elisena</b>	<b>SI</b>
<b>Pirosu Claudio</b>	<b>SI</b>

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Frau Adalgisa**.

Presiede il SINDACO, Impera Massimo.

## LA GIUNTA COMUNALE

**ESAMINATA** la proposta n. 54 del 10/08/2022, del Responsabile dell'Area Contabile avente ad oggetto *“NUOVA INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE”*;

**PREMESSO** che il 25 e 26 ottobre 2020 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione diretta del Sindaco;

**VISTO** il verbale dell'adunanza dei presidenti dei seggi elettorali del Comune di Santadi del 27 ottobre 2020, che proclama eletto Sindaco della lista civica *“Viviamo Santadi”*;

**VISTO** il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 82 che disciplina le indennità di funzione spettanti al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri comunali, così come modificato dall'art. 5 del D.L. n° 78 del 31.05.2010, che prevede:

la misura dell'indennità di *“funzione”* per il Sindaco e per gli Assessori comunali è determinata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23.08.1988 n. 400, articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti;

l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

gli Amministratori cui viene corrisposta l'indennità di funzione non percepiscono ulteriori indennità e/o gettone per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle Commissioni costituenti emanazione degli Organi stessi;

la misura dell'indennità di funzione del Vice Sindaco e degli Assessori comunali è articolata in rapporto percentuale rispetto alla misura della stessa prevista per il Sindaco;

una somma, pari ad un'indennità mensile di funzione del Sindaco, deve essere annualmente accantonata e dovrà essere corrisposta al Sindaco a fine mandato elettorale;

le indennità definite con il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, possono essere incrementate e diminuite con deliberazione della Giunta Comunale;

**VISTI** i seguenti decreti sindacali di nomina del Vicesindaco e degli Assessori:

n. 2 del 28 aprile 2022 *“Nomina Vice Sindaco e assegnazioni deleghe”*;

n. 1 del 25 gennaio 2022 *“Nomina Assessore e assegnazioni deleghe”*;

n. 3 del 2 novembre 2020 *“Nomina Assessore e assegnazioni deleghe”*;

n. 4 del 2 novembre 2020 *“Nomina Assessore e assegnazioni deleghe”*;

**VISTI**, altresì, gli artt. 18, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto Comunale;

**CONSIDERATO** che la Regione Sardegna, con Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3 – ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, ha previsto quanto segue:

- *l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,*

*convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale;*

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 3/2022, le nuove indennità previste per i sindaci in rapporto al trattamento economico del Presidente della Regione sono le seguenti:

Fasce demografiche		Trattamento economico del Presidente della Regione	%	Nuova Indennità
1	3.000	13.800,00 €	21%	2.898,00 €
3.001	5.000	13.800,00 €	23%	3.174,00 €
5.001	10.000	13.800,00 €	29%	4.002,00 €
10.001	30.000	13.800,00 €	30%	4.140,00 €
30.001	50.000	13.800,00 €	35%	4.830,00 €
>	50.001	13.800,00 €	45%	6.210,00 €
Capoluoghi provincia <	100.000	13.800,00 €	70%	9.660,00 €
Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci capoluogo di provincia >	100.000	13.800,00 €	80%	11.040,00 €
Sindaci Metropolitan		13.800,00 €	100%	13.800,00 €

**VERIFICATO** che la popolazione residente da considerare agli effetti della fascia di riferimento per le indennità è calcolata alla fine del penultimo anno precedente (Deliberazione Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 7/SEZAUT/2010/QMIG, adunanza del 21 Dicembre 2009), pari per il Comune di Santadi a **3225 abitanti al 31.12.2021**, per cui occorre far riferimento alla fascia dei comuni non capoluogo con popolazione da 3.001 fino a 5.000 abitanti, che comporta un'indennità per il Sindaco pari ad € **3.174,00** come da tabella A allegata alla deliberazione di Giunta Regionale n. 18/74 del 10.06.2022, e nella percentuale del 20% e 15% del predetto importo rispettivamente per il Vice Sindaco e gli Assessori comeda Decreto Ministeriale del 4 aprile 2000, n. 119;

**RICHIAMATA** la legge regionale 19 giugno 2015, n. 16 “Numero degli assessori comunali. Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali) che recita “*Nei comuni della Sardegna il numero dei consiglieri comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco*”;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 18/74 del 10.06.2022 “Disposizioni in materia di indennità dei Sindaci Metropolitan, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna. Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art.3 che recita: “L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica evidenzia che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione spettanti ai Sindaci della Sardegna e conseguentemente quelle spettanti ai vicesindaci, agli assessori

ed ai presidenti dei consigli comunali, l'articolo 3 della Legge regionale di stabilità n. 3/2022 ha istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna pari ad € 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2022;

**VISTA** la determina n. 1957/27596 del 22.06.2022 dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna "Bilancio Finanziario Gestionale 2022. Impegno di spesa a favore dei Comuni per trasferimenti in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna per l'anno 2022. Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art.3", con la quale è stata impegnata la somma pari ad € 10 milioni a favore di 377 Comuni della Sardegna a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione spettanti ai Sindaci, Vice Sindaci e Assessori che ammonta a € 16.989, 47 per il Comune di Santadi;

**RITENUTO** di dover provvedere alla quantificazione delle indennità spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori;

**VISTE** le dichiarazioni acquisite agli atti relative allo status professionale dei componenti la Giunta, come appresso sintetizzate:

- Il Sindaco Massimo Impera è lavoratore autonomo;
- Il Vice Sindaco Paolo Secci è lavoratore dipendente e non gode di aspettativa;
- L'Assessore Lisena è lavoratore dipendente e non gode di aspettativa;
- L'Assessore Claudio Pirosu è disoccupato ;
- L'Assessore Veronica Impera è lavoratore dipendente a tempo determinato fino al 12.08.2022 e dal 13.08.2022 risulta disoccupata;

**CONSIDERATO**, pertanto che le indennità spettanti sono le seguenti:

ORGANO	IMPORTO BASE	AUMENTO 3%	AUMENTO 2%	RIDUZIONE 50%	TOTALE	TOT. ANNUO
Sindaco	3.174,00	95,22	63,48		2.999,43	35.993,16
Vice Sindaco S.P. dal 28.04.2022	634,80	19,04	12,70	299,94	475,53 (media mensile)	5.706,42
Assessori S.P. dal 01.01.2022 al 27.04.2022	476,10	14,28	9,52	224,96	449,91	
Assessori A.E.	476,10	14,28	9,52	224,96	224,96	2.699,49
Assessori I.V. dal 01.01.2022 al 12.08.2022 t.d. 13.08.2022 al 31.12.2022 disoccup.	476,10	14,28	9,52	138,48 (media mensile)	449,91	3.737,19
Assessori dal 25.01 2022	476,10	14,28	9,52		449,91	5.050,60

**ACCERTATO CHE** il Comune di Santadi rientra nella fascia con numero di abitanti da 3001 a 5000:

1. Che risulta applicabile la maggiorazione prevista all'art.2, comma b) del D.M. 119/2000 del 3% in

quanto le entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dal consuntivo 2021 è superiore alla media regionale per fasce demografiche;

2. Che risulta applicabile anche la maggiorazione prevista all'art. 2, comma c) del D.M. 119/2000 del 2% in quanto la spesa corrente pro-capite dell'ultimo conto del bilancio approvato (anno 2021) è superiore alla media regionale per fasce demografiche;

3. Mentre non è applicabile l'incremento previsto dall'art.2, comma 2, lett. a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione;

**VISTO** il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che le indennità di funzione come sopra determinate possono essere incrementate o diminuite con delibera di Giunta per i rispettivi componenti;

**RITENUTO** di dover deliberare l'applicazione relativa all'adeguamento degli importi delle indennità previsti dalla Legge Regionale n. 3/2022 art. 3, nei limiti della somma stanziata dalla Regione Sardegna per gli anni 2022/2023/2024;

**VISTO**, inoltre, il "Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive n.9/A approvato dal consiglio regionale della Sardegna in data 08.01.2019, che prevede:

*"Nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, prevista dall'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica di tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, e di contrastare il grave fenomeno dei commissariamenti degli organi di governo degli enti locali per assenza di candidature, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016, prevede misure per il pieno esercizio del mandato politico finanziate mediante il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), senza nuovi oneri a carico del bilancio statale e senza spese a carico degli amministratori degli enti locali della Sardegna. Le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato e gravano sul fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016.*

*Il presente regolamento non si applica a sindaci, assessori e consiglieri comunali che ricoprono la carica di consigliere regionale, di deputato o di senatore, che siano titolari di un assegno vitalizio percepito in seguito allo svolgimento di uno o più mandati politici, che ricoprano l'incarico di amministratore o direttore generale nelle amministrazioni del sistema Regione o in società partecipate o controllate dalla Regione.*

**RILEVATO** che i limiti massimi del rimborso forfettario per gli amministratori comunali sono stabiliti sulla base delle diverse classi demografiche dei comuni.

Nella quantificazione del limite massimo del rimborso forfettario attribuibile ai sindaci, diversificato per fasce demografiche dei comuni, e comunque non superiore al 50 per cento dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa, si tiene conto:

a) di una stima comparativa delle spese connesse alla dimensione demografica e territoriale del comune amministrato;

b) delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

**VISTO** il Bilancio di previsione 2022 approvato deliberazione C.C. n. 9 del 01.04.2022 e successive variazioni;

**ACQUISITI** i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari, resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

**Parere di regolarità tecnica-amministrativa** (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.Ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 4/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 54 del 10/08/2022 avente ad oggetto "NUOVA INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Direttore dell'Area Finanziaria  
Dott.Ssa Maura Boi

**Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria** (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 4/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 54 del 10/08/2022 avente ad oggetto "NUOVA INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICESINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE", attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Direttore dell'Area Finanziaria  
Dott.ssa Maura Boi

**RICHIAMATI** gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**All'unanimità**

## ***DELIBERA***

**DI DETERMINARE** la misura dell'indennità di "funzione" per il Sindaco e per gli Assessori comunali ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 3/2022, nei limiti delle risorse trasferite dalla RAS.

**DI DARE ATTO**, pertanto, che le indennità di funzione attribuite al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessoricomunali con decorrenza 1.01.2022 – 31.12.2022 sono le seguenti:

<b>ORGANO</b>	<b>IMPORTO BASE</b>	<b>AUMENTO 3%</b>	<b>AUMENTO 2%</b>	<b>RIDUZIONE 50%</b>	<b>TOTALE</b>	<b>TOT. ANNUO</b>
Sindaco	3.174,00	95,22	63,48		2.999,43	35.993,16
Vice Sindaco S.P. dal 28.04.2022	634,80	19,04	12,70	299,94	475,53 (media mensile)	
Assessori S.P. dal	476,10	14,28	9,52	224,96	449,91	5.706,42

01.01.2022 al 27.04.2022						
Assessori A.E.	476,10	14,28	9,52	224,96	224,96	2.699,49
Assessori I.V. dal 01.01.2022 al 12.08.2022 t.d. 13.08.2022 al 31.12.2022 disoccup.	476,10	14,28	9,52	138,48 (media mensile)	449,91	3.737,19
Assessori dal 25.01 2022	476,10	14,28	9,52		449,91	5.050,60

**DI PRECISARE** che la spesa presunta per le indennità di funzione relative all'anno 2022 per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre per il Sindaco, per il Vice Sindaco e Assessori, sarà imputata come segue:

**Indennità di funzione del Sindaco - Euro 38.992,59:**

- Intervento 1.01.22 – 31.12.2022 Cap. 30 “*INDENNITA'* , *GETTONI E ALTRI RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI*”

**Indennità di funzione degli Assessori - Euro 17.193,70:**

- Intervento 1.01.2022 – 31.12.2022 Cap. 30 “*INDENNITA'* , *GETTONI E ALTRI RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI*”.

**DI PRENDERE** atto che gli importi determinati per i compensi degli amministratori comunali consentono, a livello previsionale, il rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa di cui all'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, secondo le considerazioni espresse nelle premesse della presente delibera.

**DI PRENDERE ATTO** che con la determina n. 1957/27596 del 22.06.2022 dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna “Bilancio Finanziario Gestionale 2022. Impegno di spesa a favore dei Comuni per trasferimenti in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna per l'anno 2022. Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art.3” è stabilito a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dal comune per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione spettante al Sindaco, Vice Sindaco e Assessori un importo pari a € 16.989,47 per il Comune di Santadi.

**DI INCARICARE** il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari all'adozione degli atti conseguenti, a seguito dell'emanazione dell'interpretazione autentica richiesta dall'Anci sull'applicazione della norma e del Regolamento.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 30/11/2022 al 15/12/2022 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA

---

**Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line**